

ALLEGATO

STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della parrocchia,
.....,
costituito dal parroco, in conformità al can. 536 §1 del Codice di Diritto Canonico e alla prop. 341 del 37° Sinodo Diocesano, è *organismo di comunione e di corresponsabilità* nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.

Art. 2 - Fini

Il CPP ha i seguenti scopi:

- a. *consigliare* il parroco ricercando, studiando e proponendo pratiche conclusioni circa le opere pastorali che hanno attuazione in parrocchia;
- b. *coordinare* le varie espressioni parrocchiali della vita laicale;
- c. *occuparsi* della condizione economico-finanziaria della parrocchia indicando linee orientative al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), che dovrà presentare al CPP il bilancio preventivo e consuntivo per la valutazione; *esprimere* al parroco il parere circa la nomina dei membri del CPAE, richiesto dall'art. 3 del relativo Statuto.
- d. *intervenire* su avvenimenti o situazioni che a livello locale interessano l'ambito sociale, politico e sindacale, al solo fine di rendere manifesta una lettura dei fatti alla luce della fede.

Art. 3 - Composizione

Al CPP appartengono:

- a. il *parroco*;
- b. i *vicari parrocchiali*;
- c. i *presbiteri rettori* delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale;
- d. i *diaconi* che prestano servizio nella parrocchia;
- e. un *membro* di ogni comunità di Istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia;
- f. *fedeli laici* designati secondo le modalità proprie per la elezione dei membri del CPP (cf. Regolamento del CPP);
- g. *alcuni membri* designati liberamente dal parroco (cf. Regolamento del CPP).

Art. 4 - Durata

Il CPP *dura in carica 4 anni*. Assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo CPP.
Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l'attività del CPP, che è convocato e presieduto dall'amministratore parrocchiale e, al solo scopo di consultazione, in vista della nomina del nuovo parroco, dal vicario foraneo.

Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPP resta in carica per sei mesi: entro quella data tutti i membri dovranno presentare le dimissioni al parroco, il quale dovrà accettarle o respingerle. In ogni caso, il CPP rimane in carica fino al termine del mandato del CPP precedente.

Art. 5 – Il Consiglio di Presidenza

Il *presidente* del CPP è il parroco (cf. can. 536 §1).

La presidenza è costituita dal parroco, da un vice presidente e da un segretario, nominati dal parroco fra i membri del CPP.

Spetta alla presidenza collegialmente: a. *convocare* il CPP; b. *fissare* l'ordine del giorno (o.d.g.) di ciascuna riunione; c. *designare* il moderatore, nella persona di un membro della presidenza.

Il *segretario* dirama le convocazioni con l'o.d.g., raccoglie la documentazione dei lavori e cura il registro dei verbali.

Art. 6 - Rapporto Consiglio Pastorale Parrocchiale - Parroco

Il CPP *esprime pareri e propone iniziative* in ordine alla vita della comunità parrocchiale.

Il parroco li *ascolta* e li *accoglie*, a meno che abbia motivi prevalenti in contrario (cf. can. 127 §2, 2°). In tal caso egli presenta al CPP quelle *motivazioni* che possono essere rese di dominio pubblico. Le *decisioni* prese dopo ponderata valutazione, possono utilmente essere presentate dal parroco ai fedeli come frutto del pensiero del CPP.

Le *iniziative* di grande rilevanza per essere attuate devono trovare un grande consenso all'interno del CPP.

Il CPP può *accertare la verità* del pensiero comune attraverso votazioni segrete, chieste dal presidente oppure da un terzo dei membri.

Le *iniziative pastorali* definite saranno presentate dal parroco ai fedeli come frutto del pensiero del CPP.

Art. 7 – Commissioni

Il parroco può promuovere la costituzione di una o più *commissioni* con la partecipazione anche di fedeli che non fanno parte del CPP al fine di studiare e/o realizzare iniziative di rilievo.

Art. 8 - Sedute

Il CPP, si riunisce in seduta almeno *4 volte l'anno* e ogniqualevolta lo richiada la maggioranza dei membri. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza di almeno tre quinti dei membri.

Normalmente le riunioni sono *riservate*, a meno che non decida diversamente lo stesso CPP.

Quando, in casi singoli, la seduta è aperta a tutti i fedeli, essi vengono invitati nelle forme più convenienti e vi assistono senza diritto di parola.

Ad ogni seduta viene premesso un *breve momento di preghiera*. Tutti gli anni il CPP dedica una giornata alla propria formazione e alla preparazione del piano pastorale parrocchiale.

Art. 9 - Rapporti con l'Assemblea parrocchiale

Quando è opportuno il parroco convoca l'*Assemblea parrocchiale*. In tal caso il CPP ha il compito:

a. di *esporre* le linee fondamentali del piano pastorale annuale della parrocchia,

- b. di *informare* circa le principali iniziative parrocchiali di pastorale,
- c. di *richiedere* un parere su eventuali questioni di interesse veramente generale per le quali risulta necessaria la collaborazione, in sede attuativa, dell'intera comunità parrocchiale.

Art. 10 – Unità pastorali

In presenza di *unità pastorali* (can. 517 e 526 §1), potranno essere previste forme di collaborazione e di integrazione tra i diversi CPP, approvate dall'Arcivescovo.

Art. 11 – Interpretazione autentica e validità dello Statuto del CPP

L'interpretazione autentica del presente Statuto è di *competenza dell'Arcivescovo*.

Il presente Statuto è dato *ad experimentum* per un quadriennio¹.

I CPP possono proporre all'Arcivescovo *modifiche* con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica dell'Arcivescovo.

Art. 12 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del *Diritto Canonico*.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

In applicazione dell'art. 2 dello Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale (St.CPP) spetta al CPP:

1° *elaborare, aggiornare ed applicare* il Piano Pastorale Parrocchiale (PPP) annuale in accordo con gli orientamenti del Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) e in piena sintonia con il Piano Pastorale Diocesano (PPD);

2° *affrontare* tematiche eventualmente proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP;

3° *valorizzare, stimolare e coordinare* le varie espressioni della vita laicale presenti e operanti nella parrocchia, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità (cf. art. 2b St.CPP);

4° *indicare* al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), in vista della predisposizione del bilancio preventivo, alcune scelte pastorali prioritarie che implicino la destinazione delle risorse, in particolare, alla carità e alla formazione degli operatori pastorali; valutare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal CPAE;

¹ Il quadriennio inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Statuto.

5° *intervenire* su avvenimenti e situazioni secondo quanto previsto dall'art. 2d St.CPP. Ai sensi dell'art. 6 St.CPP, il parroco avrà cura che le iniziative siano conformi e coerenti agli orientamenti della Chiesa diocesana e potrà altresì convocare l'assemblea parrocchiale di cui all'art. 9 St.CPP.

Art. 2 - Requisiti dei membri

§1. Tutti i membri del CPP debbono:

- 1° *essere* «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1)²;
- 2° *distinguersi* «per fede sicura, buoni costumi e prudenza» (can. 512 §3)³;
- 3° *aver* completato l'Iniziazione Cristiana;
- 4° *aver* compiuto il 18° anno di età;
- 5° *abitare* nella parrocchia od *operare* stabilmente in essa da almeno due anni;
- 6° *partecipare* alla vita e alla missione della Chiesa;
- 7° *non ricoprire* cariche politiche secondo quanto disposto dall'art. 4b dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano (CPD)⁴.

§2. Il parroco si rende *garante* che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti.

Art. 3 – Dimissioni, rimozione e decadenza dei membri

§1. I membri del CPP hanno il dovere ed il diritto d'*intervenire* di persona a tutte le sessioni; non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

§2. Le *dimissioni* di un membro del CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

§3. Un membro non può *essere rimosso* se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

§4. Un membro può essere dichiarato *decaduto* dal CPP:

- 1° per *manca*za dei requisiti di cui all'art. 2 §1 del presente Regolamento;
- 2° per *cessazione* dell'incarico nel caso di membro di diritto;
- 3° se resta *assente*, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

La decadenza dev'essere dichiarata dal Consiglio e comunicata all'interessato per iscritto dal segretario.

§5. I consiglieri dimissionari, rimossi o decaduti *saranno sostituiti*:

- 1° se trattasi di membri eletti dalla comunità, con chi immediatamente li *segue* per numero di voti;

² «Su questa terra sono nella piena comunione della chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205).

³ Ad esempio, non devono trovarsi in situazioni matrimoniali irregolari per la Chiesa cattolica quali quelle dei divorziati moralmente colpevoli — non sinceramente pentiti né disposti a riparare concretamente il male compiuto — ancorché non risposati, dei divorziati risposati, degli sposati solo civilmente, dei conviventi (cf. *Catechismo della Chiesa cattolica* 1650; CEI, *Direttorio di Pastorale familiare*, n. 212-230).

⁴ «L'incarico di membro del CPD è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello delle Assemblee elettive nelle regioni e degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, nonché con incarichi decisionali di partito o di organizzazioni, in ogni modo denominate, che perseguono finalità direttamente politiche».

2° se trattasi di membri nominati dal parroco o da Istituti di vita consacrata, con *altre persone* scelte dagli stessi.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà effettuata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a due quinti dei membri eletti, si procederà ad un' *elezione suppletiva* al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I sostituti resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero CPP.

Art. 4 – Durata del CPP

§1. L'Arcivescovo stabilisce per tutta la diocesi il *periodo delle elezioni* per il rinnovo del CPP, di norma, nel primo semestre dell'anno in cui viene rinnovato il CPD e prima del rinnovo del Consiglio Pastorale Vicariale (cf. art. 4 St.CPP)⁵.

§2. Il CPP *può essere sciolto*, con opportune motivazioni, in qualunque momento dall'Arcivescovo, sentito il parroco.

§3. I consiglieri *potranno essere eletti o nominati* per un altro quadriennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quadriennio.

Art. 5 – Membri eletti

Il *numero dei membri* da eleggere nel CPP sarà determinato, in rapporto agli abitanti della parrocchia, nel modo seguente (cf. art. 3f St.CPP):

<i>abitanti della parrocchia</i>	<i>membri da eleggere</i>
fino ad 800	9
da 800 a 3000	da 9 a 12
da 3000 a 5000	da 12 a 15
oltre 5000	da 15 a 18

Art. 6 – Requisiti degli elettori

Per essere *elettori* occorre avere i seguenti requisiti:

- 1° *essere* «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1)⁶;
- 2° *aver compiuto* il 18° anno di età;
- 3° *abitare* nella parrocchia od *operare* stabilmente in essa.

Art. 7 – La commissione elettorale

§1. La commissione elettorale ha il compito di *preparare e sovrintendere* al rinnovo del CPP e scade all'atto dell'insediamento del nuovo CPP.

§2. Essa è *composta* dal parroco e da quattro membri individuati dal CPP al suo interno e proposti all'approvazione del parroco. Ove non sia possibile completare in tal modo la commissione, il parroco può procedere secondo quanto dettato dall'art. 7 St.CPP.

⁵ Qualora circostanze speciali esigano un'anticipazione od una posticipazione di tale termine, il parroco sentirà l'Arcivescovo.

⁶ Cf. nota 2.

§3. Il parroco è il *presidente* della commissione elettorale e nomina il segretario e gli scrutatori. Il *segretario* sovrintende all'organizzazione, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

§4. Qualora in una parrocchia *non fosse ancora stato costituito* il CPP, la Commissione elettorale sarà composta, oltre che dal parroco e dal segretario del CPAE, da alcuni fedeli scelti dal parroco tra quelli più inseriti nella comunità parrocchiale.

Art. 8 – La lista elettorale

I *candidati idonei*, che hanno manifestato la disponibilità, sono iscritti, a cura del segretario, in una lista unica che sarà affissa alle porte della chiesa almeno dieci giorni prima dell'elezione. I nominativi della lista saranno almeno il doppio di quanti si dovranno eleggere⁷.

Art. 9 – Le elezioni e gli eletti

§1. Il *seggio elettorale* sarà nelle immediate vicinanze della chiesa o al suo ingresso e resterà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla domenica sera.

§2. Le *schede elettorali* devono contenere l'elenco completo dei candidati.

§3. Il *voto* va espresso segnando una croce accanto o sul nome del candidato prescelto.

§4. I *fedeli* della parrocchia che, per malattia o per altro grave impedimento, fossero impossibilitati a presentarsi al seggio, potranno essere invitati a consegnare il loro voto nel proprio domicilio a membri della commissione elettorale.

§5. Prima di procedere allo *spoglio* delle schede, la commissione stabilisce i criteri di validità o nullità delle schede.

§6. Gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato. Risulteranno *eletti* i primi nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di eleggibili previsto. In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

§7. I *risultati* dell'elezione saranno riportati nel verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori⁸.

§8. Agli eletti sarà inviata, a cura del segretario, apposita *comunicazione* firmata dal parroco. I loro nomi saranno resi noti nella domenica successiva alle elezioni.

§9. I *verbali* delle operazioni elettorali devono essere conservati nell'archivio del CPP.

Art. 10 – Membri designati dagli Istituti di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli *Istituti* di vita consacrata esistenti in parrocchia provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti (cf. art. 3e St.CPP).

⁷ La commissione elettorale, a partire dalla realtà specifica della parrocchia, curerà la preparazione della lista, mirando ad offrire un'immagine più completa possibile della propria articolazione.

⁸ Nel verbale saranno indicati il numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio.

Art. 11 – Membri designati dal parroco

§1. Successivamente alle elezioni, il parroco ha la facoltà di *designare* altre persone in numero non superiore ad un quinto della somma dei membri eletti e di diritto (cf. art. 3g St.CPP).

§2. La scelta del parroco sarà volta a salvaguardare, per quanto possibile:

1° la *rappresentatività* della realtà parrocchiale in particolare delle aggregazioni laicali attive in parrocchia⁹;

2° una certa *continuità* del CPP qualora mancassero i membri di diritto o ne venisse sostituita la maggior parte;

3° la *funzionalità* del CPP, cioè l'attitudine a raggiungere i fini previsti dallo Statuto, individuando persone munite delle necessarie qualità e competenze nonché di spirito di collaborazione¹⁰.

Art. 12 – Accettazione della carica di membro

§1. Ogni consigliere eletto, di diritto e nominato dal parroco dovrà sottoscrivere una formale *accettazione* della carica e dei relativi obblighi, da consegnare alla commissione elettorale antecedentemente alla prima sessione del CPP.

§2. In caso di *non accettazione* di un consigliere eletto, designato dal parroco o da Istituti di vita consacrata, si procede secondo quanto stabilito all'art. 3 §5 del presente Regolamento.

Art. 13 – Istituzione del nuovo CPP

Il parroco, con apposito decreto, *istituirà* il nuovo CPP. I nomi dei membri del CPP verranno proclamati, successivamente, durante le liturgie eucaristiche della domenica. L'elenco dei membri del nuovo CPP¹¹ dovrà essere tempestivamente notificato alla Cancelleria della Curia diocesana per *il nulla osta*.

Art. 14 – Funzionamento del CPP

§1. La *presenza* del parroco, quale presidente, è indispensabile per lo svolgimento del CPP¹² (cf. art. 5 St.CPP).

§2. Al parroco spetta *rendere esecutive* le delibere del CPP, dopo averle approvate¹³.

§3. Il *moderatore*, designato dalla presidenza, ha il compito di guidare lo svolgimento delle sessioni del CPP (cf. art. 5c St.CPP)¹⁴.

⁹ «Il CPP [...] sarà formato dai rappresentanti delle varie forze vive della parrocchia: presbiteri, religiosi, ministri, catechisti, responsabili di associazioni, movimenti, cammini di fede, laici ritenuti capaci in particolari settori» (ARCIDIOCESI DI FERMO, 37° *Sinodo*, prop. 341).

¹⁰ «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto» (can. 228 §2).

¹¹ L'elenco dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti telefonici.

¹² «E' proprio del parroco presiedere i Consigli parrocchiali» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, 15 agosto 1997, art. 5 §3a).

¹³ «Sono [...] invalide, cioè nulle, le decisioni deliberate da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, 15 agosto 1997, art. 5 §3b).

¹⁴ Il moderatore dovrà occuparsi, con l'ausilio del segretario, anche della buona preparazione della sessione.

§4. Al *segretario*, che deve essere un laico, membro del CPP, spetta ai sensi dell'art.5 St.CPP ult. comma:

1° *tenere l'elenco* aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;

2° *ricevere le richieste di convocazione* straordinaria e le proposte per la formulazione dell'o.d.g.;

3° *collaborare* con il moderatore per la preparazione della sessione;

4° *redigere* il registro dei verbali predisposto dalla diocesi;

5° *tenere aggiornato* l'archivio del CPP¹⁵, da custodirsi presso l'archivio parrocchiale.

§5. In riferimento all'art. 8 St.CPP, i consiglieri che richiedono la *convocazione straordinaria* dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'o.d.g.¹⁶.

§6. È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel *calendario parrocchiale* annuale e portate a conoscenza dell'intera comunità parrocchiale.

§7. La *convocazione*, contenente l'o.d.g.¹⁷ e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio e termine delle riunioni, sarà comunicata almeno otto giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione (cf. art. 5a St.CPP).

Art. 15– Svolgimento delle sessioni

§1. L'assemblea è validamente *costituita* se sono presenti almeno i tre quinti dei consiglieri.

§2. 1° La sessione inizierà sempre con una *riflessione spirituale* del parroco o di altra persona da lui incaricata. 2° I lavori saranno di norma introdotti da una *breve relazione* che illustri il tema in oggetto, a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione¹⁸.

§3. Qualora la *discussione* di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§4. Spetta al moderatore indire la *votazione*, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri. Il voto viene espresso pubblicamente per alzata di mano o chiamata nominativa, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni, che richiedono lo scrutinio segreto tramite schede. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora fosse necessario eleggere più persone, la deliberazione sarà presa a maggioranza relativa dei presenti.

¹⁵ Nell'archivio del CPP si raccoglieranno: le convocazioni delle assemblee con l'ordine del giorno, le assenze e le eventuali giustificazioni, la documentazione dei lavori, il registro dei verbali, eventuali dimissioni e sostituzioni dei membri, richieste e proposte dei consiglieri, ecc.

¹⁶ Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai CPP determinate tematiche.

¹⁷ L'o.d.g. delle sessioni — stabilito dalla presidenza — termina con la voce “varie ed eventuali”, nella quale si terrà conto delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPP.

¹⁸ Esaurita la relazione, i consiglieri possono chiedere la parola per alzata di mano: gli interventi di regola non dovranno superare la durata di cinque minuti. Successivamente il relatore risponde agli interventi. Il dibattito è guidato dal moderatore che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'o.d.g.

§5. Circa l'accoglimento o meno da parte del parroco di un *parere* espresso formalmente dalla maggioranza dei consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 St.CPP.

§6. I *verbali* delle sessioni del CPP¹⁹, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva (cf. art. 5 St.CPP).

Art. 16 – Collegamento con la comunità parrocchiale

§1. In riferimento all'art. 6 St.CPP, il CPP *studierà* gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività rispetto alla comunità. In particolare *darà opportuna pubblicità* ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso il bollettino parrocchiale o altro mezzo simile.

§2. In riferimento all'art. 9 St.CPP, il parroco, in ogni caso, convocherà l'*Assemblea parrocchiale* all'inizio dell'anno pastorale, per consentire al CPP di esporre il PPP annuale e, al termine, per la verifica dello stesso.

Art. 17 – Interpretazione autentica e validità del presente Regolamento

§1. L'*interpretazione autentica* del presente Regolamento è di competenza dell'Arcivescovo.

§2. Il presente Regolamento è dato *ad experimentum* per un quadriennio. I CPP possono proporre all'Arcivescovo *modifiche* con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica dell'Arcivescovo (cf. art. 11 St.CPP).

Fermo, 11 aprile 2004
Pasqua di Risurrezione

IL CANCELLIERE
Don Mario Colabianchi

I VICE PRESIDENTI DEL CPD
Prof. Avv. Giuliana Ciocca
Prof. Silvio Catalini

L'ARCIVESCOVO
Mons. Gennaro Franceschetti

¹⁹ Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Sigle e Abbreviazioni

§	paragrafo/i
art.	articolo/i
can.	canone/i del <i>Codice di Diritto Canonico del 1983</i>
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CPAE	Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
CPD	Consiglio Pastorale Diocesano
CPP	Consiglio/i Pastorale/i Parrocchiale/i
o.d.g.	ordine del giorno
PPD	Piano Pastorale Diocesano
PPP	Piano Pastorale Parrocchiale
St.CPP	Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Fonti

ARCIDIOCESI DI FERMO, *Direttorio per i Consigli parrocchiali: Consiglio pastorale e Consiglio per gli Affari economici* (1 febbraio 2001).

———, *37° Sinodo diocesano. Vita e missione della Chiesa fermana verso il terzo millennio* (27 settembre 1995).

———, *Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano* (1 settembre 2001).

Catechismo della Chiesa cattolica (15 agosto 1997).

CEI, *Direttorio di Pastorale familiare per la chiesa in Italia*. Annunciare, celebrare, servire il “Vangelo della famiglia” (25 luglio 1993).

CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, istruzione interdicasteriale *Dal mistero della Chiesa* su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti (15 agosto 1997).

Consigliare nella Chiesa. Organismi di partecipazione della Diocesi di Milano, Milano 2002.

Lo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale risulta composto di dodici articoli ed il Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale di diciassette articoli per un totale di nove pagine. Vi è, infine, una pagina con *Sigle e Abbreviazioni e Fonti*.

Fermo, 11 aprile 2004
Pasqua di Risurrezione

Don Mario Colabianchi
CANCELLIERE